

Consiglio dei Ministri n. 102 del 28 gennaio 2016

29 Gennaio 2016

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del [28 gennaio u.s., n. 102](#), ha fornito l'aggiornamento sullo stato di attuazione del Programma comunicando l'adozione di [10 provvedimenti attuativi](#).

E' stata, altresì, annunciata la nomina di Sottosegretari e Viceministri.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l'altro, i seguenti provvedimenti:

- un **disegno di legge delega**, collegato alla legge di stabilità 2016, recante **norme relative al contrasto alla povertà**, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.

Il disegno di legge delega introduce in particolare una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, basata sul principio dell'inclusione attiva, che prevede la predisposizione per i beneficiari di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa sostenuto dalla offerta di servizi alla persona;

- un **disegno di legge**, collegato alla legge di stabilità 2016, recante **misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale** e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Disposizioni in materia di lavoro autonomo

La prima parte del provvedimento detta disposizioni in materia di lavoro autonomo con l'obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d'opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di *welfare* moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Le principali misure riguardano:

* la previsione di agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità:

- nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità finalizzate all'inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro;

- nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato

assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

* la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell'accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;

* il riconoscimento del diritto di percepire l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa, l'estensione della durata e dell'arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l'indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;

* la previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia e dell'infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni.

* la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Disposizioni in materia di lavoro agile

La seconda parte del provvedimento reca disposizioni in materia di lavoro agile, che consiste, non in una *nuova* tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

È previsto che:

- il lavoratore che presta l'attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda;
- gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile;
- il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza;

- un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica "Disciplina del Cinema, dell'Audiovisivo e dello Spettacolo". Il provvedimento prevede, in particolare, forti innovazioni negli strumenti di sostegno pubblico all'industria del cinema e dell'audiovisivo e aumenta le risorse messe annualmente a disposizione dallo Stato.

Il Consiglio ha, inoltre, deliberato, ai sensi dell'articolo 14 quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, la prosecuzione di alcuni progetti a patto che siano rispettate le condizioni e le prescrizioni degli enti che nel corso dei procedimenti avevano espresso valutazioni condizionate ed, in particolare, del Progetto concernente interventi di mitigazione del rischio legato alla dinamica fluviale in località Ferrofaone (SA).

Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell'ambito delle quali ha deliberato la non impugnativa, in particolare, delle seguenti:

- Legge Regione Piemonte n. 25 del 01/12/2015 *"Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014"*;
- Legge Regione Sardegna n. 31 del 03/12/2015 *"Adeguamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie"*;
- Legge Regione Campania n. 15 del 02/12/2015 *"Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano"*;
- Legge Provincia Autonoma di Trento n. 18 del 09/12/2015 *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*;
- Legge Regione Provincia Autonoma di Trento n.19 del 09/12/2015 *"Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento"*;
- Legge Regione Marche n. 26 del 27/11/2015 *"Modifica alla legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale"*.